

Prot. n. *Peu 283/2020*

Circolare n. 1/2020

Campobasso, 05 marzo 2020.

Alle imprese iscritte

Ai consulenti del Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil - Certificazione Unica 2020.

Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale dipendente, si comunica quanto segue:

- nella sezione "Oneri Deducibili", al **punto 442** "contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito" dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2019;
- nel **punto 443** della medesima sezione "Oneri Deducibili", dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587.

Si precisa, inoltre, che va versato al fondo di solidarietà istituito presso l'INPS il contributo del 10% dell'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.

Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, il sostituto d'imposta (l'impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di €. 3.615,20.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario, ringraziamo per la consueta collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Roberto D'Alòia)



IL PRESIDENTE
(Salvatore Verditti)

